

**REGOLAMENTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE  
DEGLI OSPITI RESIDENTI NELLA CASA DI RIPOSO  
CAPROTTI-ZAVARITT**

L'articolo 15 del regolamento per gli Ospiti della Casa di Riposo Caprotti-Zavaritt approvato dal Comitato di Gestione il 20 novembre 2007 sancisce che : *la Casa si adopera affinché ciascun Ospite possa fruire dell'assistenza religiosa, nelle forme e secondo la confessione di appartenenza, all'interno dell'Istituto. La partecipazione, al di fuori della Casa, a riti propri resta a cura degli Ospiti e della propria famiglia.*

Con delibera n. 13/2009 nella seduta del 23 aprile 2009, il Comitato di Gestione ha approvato, ad integrazione ed in esecuzione dell'articolo 15 sopracitato, il Regolamento per l'accompagnamento spirituale degli Ospiti residenti nella Casa di Riposo Caprotti-Zavaritt di seguito riportato:

1) Gli ospiti al loro ingresso sono invitati a dichiarare se intendono usufruire di un accompagnamento spirituale durante la permanenza nell'Istituto. Qualora esprimano volontà di usufruirne, sono invitati a dichiarare a quale confessione appartengano nonché il nome, cognome indirizzo, telefono ecc., del ministro di culto dal quale intendono essere assistiti.

La dichiarazione è ricevuta e conservata, in forma riservata, dal Direttore o da un suo delegato.

La dichiarazione è modificabile e revocabile in ogni momento, ad iniziativa dell'ospite.

Qualora l'ospite non intenda effettuare personalmente la comunicazione al proprio ministro di culto, dandone conferma all'Istituto, lo stesso provvederà alla comunicazione e terrà informato l'ospite.

Tutti i poteri dell'ospite, previsti nel presente paragrafo, sono esercitati dai

prossimi congiunti nel caso di impossibilità fisica o psichica dell'ospite stesso.

2) Sono ammessi a prestare il servizio per l'accompagnamento religioso personale dell'ospite i ministri di culto delle confessioni che hanno stipulato con la Repubblica Italiana una Intesa, approvata con legge, in forza del disposto dell'art. 8, Costituzione Repubblicana, valendo per i ministri del culto cattolico romano il Concordato, fra la Santa Sede e lo Stato italiano, recepito dall'art. 7. della Costituzione Repubblicana.

Per le confessioni diverse da quelle sopra indicate la Direzione, all'atto della dichiarazione dell'ospite, lo invita a fornire tutti i dati riguardanti la costituzione e i regolamenti ecclesiastici della propria confessione e riferisce al Comitato. Il Comitato decide sull'ammissione del ministro di culto, tenendo conto, primariamente, della rilevanza dell'esercizio dei diritti religiosi nel nostro ordinamento giuridico.

Il servizio per l'accompagnamento religioso personale dell'ospite viene compiuto nel rispetto degli orari di ricevimento dei parenti e dei terzi, nonché secondo le disposizioni generali che regolano l'organizzazione interna dell'Istituto. In ogni caso è rispettata la riservatezza delle pratiche religiose e la sensibilità degli ospiti di diverse confessioni.

Qualora ragioni di necessità e urgenza richiedano la presenza straordinaria del ministro di culto e l'ospite ne faccia richiesta, la Direzione, sentito il Direttore sanitario, dispone conformemente. In tali casi l'ospite può richiedere la presenza di un ministro della confessione di appartenenza, diverso da quello precedentemente designato.

3) Gli ospiti a loro richiesta possono partecipare al culto della propria

confessione esterno alla struttura dell'Istituto, provvedendo a loro cura e spese al trasporto e all'accompagnamento, concordandone le modalità con la Direzione. Così si procederà anche quando più ospiti facciano richiesta di partecipare collettivamente a particolari celebrazioni religiose ( e/o civili-religiose) esterne alla struttura dell'Istituto.

In ogni caso si rispettano le disposizioni del Regolamento degli ospiti, specie con riferimento allo stato di salute degli stessi.

4) Considerando che, attualmente, la quasi totalità degli ospiti appartiene alla confessione cattolica romana e ad alcune denominazioni della confessione evangelica (riformata o protestante) e che l'accompagnamento religioso è effettuato dal Parroco della Parrocchia di Gorle, per gli ospiti cattolici, e dal Pastore/a della Chiesa evangelica di Bergamo, per quelli evangelici, l'Istituto intendendo promuovere i principi ecumenici, enunciati nella Carta Ecumenica, prevede che, di concerto fra le Autorità religiose predette, si tengano all'interno della struttura due culti ecumenici per ogni anno ecclesiastico in coincidenza con le celebrazioni del Natale e della Pasqua, non limitando questa disposizione la realizzazione di altri incontri ecumenici.

Il Parroco di Gorle terrà, mensilmente, una celebrazione per gli ospiti cattolici nelle forme proprie della loro confessione.

5) Considerando che l'Istituto, pur essendo un Ente ecclesiastico appartenente alle Chiese che fanno capo alla Tavola Valdese, afferma statutariamente la propria laicità, non si ritiene opportuno istituire, al suo interno, alcuna forma di cappellania a favore di nessuna confessione.

Peraltro, per favorire l'esercizio del diritto di culto, nei termini sopra esposti viene istituito e mantenuto, all'interno della struttura, un locale adibito al

culto che viene, a cura della Direzione, messo a disposizione delle confessioni richiedenti secondo quanto esposto al precedente art. 4.

Durante il tempo necessario alla preparazione del culto ogni confessione, i cui ministri di culto sono ammessi ai sensi del precedente art. 2, può predisporre quanto occorre (oggetti, arredi, paramenti ecc.) alla celebrazione del culto, nonché dei riti che sono riconosciuti dalle rispettive normative e consuetudini ecclesiastiche.

Fuori dai tempi dell'esercizio del culto, il locale a tal scopo destinato non deve contenere nessun oggetto di culto e non è consentita l'esposizione di segni, immagini, o qualsiasi altro oggetto religioso appartenente a qualsiasi confessione o facente ad essa riferimento.

Il Direttore  
dr.ssa Adriana Belotti